

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRA UT FAENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 837
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 24/08/2023 REGISTRATO IL 07/09/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000837

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90040130396 ETERISFOR ASSOCIAZIONE DI PROMOZ
 ID. TELEMATICO: TGL23L000837000SJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 90040130396

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"ETERISfor APS"

Con la presente scrittura privata tra i signori:

- MONTI MASSIMILIANO, nato a Faenza il 23/10/1970, residente a Faenza (RA) viale Marconi 133, c.f. MNTMSM70R23D458V;
 - CATTANI GIANCARLO, nato a Faenza il 21/12/1969, residente a Faenza (RA) via Gazzolo 7, c.f. CTTGCR69T21D458M;
 - SCALINI ALESSANDRA, nata a Faenza il 18/12/1976, residente a Faenza (RA) via Paradiso 8, c.f. SCLLSN76T58D458V;
 - FILIPPINI LUCIA, nata a Svezia il 13/03/1966, residente a Cento (FE) via Cola 42, c.f. FLPLCU66C53Z132E;
 - CANDI EMANUELE, nato a Faenza il 04/07/2003, residente a Faenza (RA) via Kennedy 5, c.f. CNDMNL03L04D458R;
 - ZAVALLONI LAURA, nata a Cesena il 24/10/1978, residente a Faenza (RA) via Canovetta 1 c.f. ZVLLRA78R64C5730;
 - ANTONELLINI MAURO, nato a Faenza il 09/03/1970, residente a Cotignola(RA) via Madrara 20, c.f. NTNMR70C09D458C;
- si conviene quanto segue.

1)E' costituita l'associazione denominata "ETERISfor ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve anche "ETERISfor APS", con sede in Faenza (RA).

2) L'associazione è retta dai patti contenuti nello statuto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante.

3) I soci fondatori deliberano in modo unanime che il Consiglio Direttivo sarà composto, per il primo triennio e salve future deliberazioni dell'assemblea, di tre membri così individuati: sig. Monti Massimiliano in qualità di Presidente, sig. Cattani Giancarlo in qualità di vice-presidente, sig.ra Scalini Alessandra in qualità di consigliere; con la firma del presente atto costitutivo i soci così eletti accettano le loro rispettive cariche.

4) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/8/2024.

6) Le spese del presente atto e conseguenti fanno carico all'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Faenza, li 24/08/2023.

MONTI MASSIMILIANO



CATTANI GIANCARLO



SCALINI ALESSANDRA



FILIPPINI LUCIA



CANDI EMANUELE



ZAVALLONI LAURA



ANTONELLINI MAURO



"ETERISfor ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

STATUTO

ART.1-DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito CTS) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione **"ETERISfor ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o, in breve, **"ETERISfor APS"**.

1.2-L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o dell'acronimo **"APS"** è condizionato alla iscrizione e permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di Faenza (RA); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.3-L'associazione ha durata a tempo illimitato.

ART.2-FINALITA' E ATTIVITA'

2.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) lo studio e l'applicazione operativa di tecniche e metodi per sviluppare e mantenere gli aspetti cognitivi, dell'apprendimento e del linguaggio delle persone, dalla prima infanzia fino all'età adulta;

b) il sostegno alle persone e alle loro reti familiari e amicali ai fini del successo scolastico e formativo, con particolare riferimento agli studenti con difficoltà cognitive o con disturbi specifici dell'apprendimento;

c) la promozione del benessere psico-fisico e della crescita sociale e psicologica di minori e adulti, in particolare con difficoltà di inserimento nel contesto sociale e di gestione delle relazioni e delle emozioni, fornendo loro strumenti adeguati per il raggiungimento dell'autonomia, promuovendo anche uno sguardo critico sul contesto e la capacità di analisi e di modifica dello stesso;

d) la promozione della partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità, tramite forme di volontariato civile e attivando relazioni solidali tra le generazioni.

2.2-Per raggiungere le sue finalità l'associazione potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

a)attività volte a raggiungere il successo educativo e scolastico, dalla scuola primaria all'università, favorendo altresì l'acquisizione di autonomie personali, organizzative e metodologiche;

b) attività che favoriscano il riconoscimento, la consapevolezza e la gestione delle emozioni da parte di minori e adulti;

c) attività di sostegno dei genitori nel loro ruolo di educatori;

c) attività che promuovano l'empowerment individuale delle persone;

d) attività formative per educatori, docenti e personale scolastico e universitario in generale;

- e) attività divulgative attinenti alle proprie finalità, come conferenze, seminari, mostre, convegni, incontri, dibattiti;
- f) attività editoriale, anche attraverso i social media;
- g) corsi e lezioni su tutti i temi di interesse sociale;
- h) attività di educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita, anche presso le scuole e il pubblico in generale;
- i) attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e del volontariato.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in tutto o in parte in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992, n. 104, e alla L. 22/6/2016 n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;

1) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS secondo i criteri ed i limiti definiti dal D.M. 107/2021; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

2.6-Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) affiliarsi ad una o più reti associative;
- d) erogare premi e borse di studio;
- e) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi; le convenzioni con gli enti pubblici sono soggette alle disposizioni dell'art. 56 CTS;
- f) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, di istruzione, formativo o scientifico;

g) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

ART.3-AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS, sia per le persone fisiche che per le APS.

3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai soci al recapito da questi formalmente comunicato all'associazione e risultante dai libri sociali.

3.5-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 35, comma 3, CTS tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.6-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.7-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.8-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

3.9-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, con esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.10-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART.4-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1-I soci hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.2-I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.3-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è svolta a titolo volontario e gratuito, salvo diverso accordo risultante da atto scritto.

ART.5-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1-La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto associativo.

5.3-Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, inviando una comunicazione al Presidente, tramite lettera o messaggio di posta elettronica, senza vincoli di preavviso; il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'associazione.

5.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. Può altresì essere dichiarato decaduto il

socio che non partecipi a due assemblee consecutive, anche in anni diversi, salvo giustificato motivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata al socio con lettera o messaggio di posta elettronica.

5.5-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.6-Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea.

5.7-I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto o gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART.6-ORGANI SOCIALI

6.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d)l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge.

6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS.

ART.7-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)approva il bilancio;

d)delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e)delibera sull'esclusione degli associati;

f)approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g)delibera l'importo della quota sociale annuale;

h)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

7.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

7.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

7.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può

avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

7.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ART.8-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

8.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un sesto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

8.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

8.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.8-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

-che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

ART.9-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.5-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

ART.10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.3-Il Consiglio Direttivo può:

a)avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b)invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

10.6-Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.7-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano

di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.8-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.9-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.11-IL PRESIDENTE

11.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; cura la gestione ordinaria dell'associazione e ne riferisce al Consiglio; ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

11.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro

trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.12-ORGANO DI CONTROLLO

12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

12.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

12.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

12.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.13-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

13.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS, dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS e da quelle previste dall'art. 85 CTS;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4-Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 CTS.

ART.14-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

14.1-L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

14.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

14.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il

carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 CTS.

14.7-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.15-LIBRI SOCIALI

15.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito.

15.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

15.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo con un preavviso di 20 (venti) giorni; l'esame dei libri avverrà presso la sede sociale alla presenza del Presidente o di un suo delegato; l'assemblea ordinaria può disciplinare il diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.16-VOLONTARI E LAVORATORI

16.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

16.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale.

16.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

16.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

16.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

16.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura con i criteri e nei limiti previsti dall'art. 36 CTS.

16.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ART.17- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1-Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, ai regolamenti e alle deliberazioni, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta al giudizio di un Arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale competente sulla base della sede legale dell'associazione.

17.2-L'Arbitro agisce quale amichevole compositore e mandatario a transigere, decide secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la sua decisione costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

17.3-L'arbitrato avrà sede presso il domicilio dell'arbitro; egli comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione dell'ultima parte, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dall'Arbitro stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

17.4-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola compromissoria per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione dell'Arbitro.

ART.18-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

18.1-In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

18.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

18.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

18.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART.19-NORME TRANSITORIE E FINALI

19.1-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.